

Pubblicato il 09/03/2022

N. 00038/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00087/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 87 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teofilo Migliaccio, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- 1) del provvedimento di sospensione -OMISSIS-, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell'avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;
- 2) dell'invito in data -OMISSIS-, a produrre documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di

vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale;

3) della circolare della Capo della Polizia prot. n. 333-A/21554 del 10.12.2021, recante “Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Misure urgenti per il contenimento;

4) del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

5) - del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

6) - del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV- 2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

7) della legge 28 maggio 2021, n. 76;

8) della legge 23 luglio 2021, 106;

9) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anteriore o successivo, compresi gli atti di verifica e di accertamento nonché di tutti gli eventuali atti di trasmissione e/o di comunicazione, anche non noti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ricordato:

-- che, ai sensi del penultimo periodo del comma 3 dell'art. 4-ter del d.l. 1 aprile 2021, n. 44 (conv. in L. 28 maggio 2021, n. 76), l'inosservanza dell'obbligo vaccinale comporta “...*l'immediata sospensione dal diritto di svolgere*

l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”;

-- che la detta legge prevede un tipico effetto ex lege che, come tale, non può essere oggetto di sospensione da parte di questo giudice;

-- che tuttavia la medesima disposizione nella parte in cui specifica che “...il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati?” non pare possa escludere la corresponsione dell'assegno alimentare, che concerne una misura minima di sostegno, di carattere vitale per il ricorrente e per la sua famiglia.

Considerato che il danno grave ed irreparabile per il ricorrente può essere apprezzato esclusivamente nei predetti ultimi limiti.

Ritenuto conseg

uentemente che, in attesa della decisione collegiale sull'istanza di sospensiva, l'istanza di cautela interinale, possa essere accolta limitatamente alla mancata corresponsione del predetto assegno alimentare.

P.Q.M.

Accoglie in parte l'istanza di misura interinale e, a tal fine, sospende a far data dal presente decreto, il provvedimento -OMISSIS-, nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'assegno alimentare.

Fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 5, la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 6 aprile 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila il giorno 8 marzo 2022.

Il Presidente
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO